



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante *Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni*;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTO** il decreto direttoriale 1 agosto 2019 di abilitazione dell'Organismo Q-AID INSPECTION S.r.l. a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

ACQUISITA con protocollo Mise n. 68464 dell'11 marzo 2021, la comunicazione di Accredia con la quale si informa questa Direzione Generale che è stato Deliberato l'aggiornamento del Certificato di Accreditamento n. 187E emesso nello Schema ISP con scadenza al 16 aprile 2023 con l'inserimento della nuova sede operativa della Q-AID INSPECTION S.r.l. in Corso Vinzaglio, 12 – 10121 Torino (TO);

RITENUTO di dover procedere alla modifica del decreto di abilitazione in modo da rendere noto il trasferimento della sede operativa;

DECRETA

Articolo 1

1. L'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, rilasciata in data 1 agosto 2019 fino al 16 aprile 2023, in favore di Q-AID INSPECTION S.r.l., è intesa come rilasciata al medesimo Organismo con sede operativa in Corso Vinzaglio, 12 – 10121 Torino (TO).

Articolo 2

1. Restano salve tutte le restanti disposizioni contenute nel decreto direttoriale di abilitazione del 1 agosto 2019, citato, all'art. 1, comma 1, concernenti gli obblighi a carico dell'Organismo.

Articolo 3

1. L'abilitazione concessa con decreto direttoriale di abilitazione del 1 agosto 2019, ha validità fino al 16 aprile 2023.

Articolo 4

1. Il presente decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana Gulino